



# **DDL LAVORO E LEGGE DI BILANCIO**

**Centro Studi Nazionale ANCL  
Webinar del 16 Gennaio 2025**

**Dott. Giovanni Cruciani  
Consulente del lavoro  
Componente del Centro Studi Nazionale ANCL**



# MISURE PENSIONISTICHE

- Dott. Giovanni Cruciani Consulente del Lavoro
- Componente Centro Studi Nazionale ANCL

La legge di Bilancio (legge n. 207/2024) conferma per il 2025 le modalità di flessibilità in uscita che erano in scadenza al 31 dicembre 2024 (quota 103, opzione donna, APE sociale) che si aggiungono alle misure strutturali di pensione di vecchiaia e anticipata.

Queste misure si aggiungono a quelle strutturali di pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

**Quali sono i requisiti di pensionamento principali per il 2025?**

## Pensione di vecchiaia

Partendo dalla pensione di vecchiaia rimangono immutati i requisiti rappresentati da una età di 67 anni e una anzianità contributiva di 20 anni.

Non ci sono finestre.

Coloro che rientrano nell'applicazione integrale del contributivo (e cioè i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e quelli che abbiano optato per il suddetto sistema) i requisiti sono 67 anni di età + 20 anni di contributi a condizione che l'importo sia maggiore o uguale all'importo sociale.

Nel caso non si verifichi questa condizione occorrono 71 anni di età + 5 anni di contributi effettivi.

La legge di Bilancio 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2025 si introduce la possibilità, per i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo, di computare, su richiesta dell'assicurato, ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.

Comma 179:

Sempre con riferimento alla pensione di vecchiaia contributiva la Manovra finanziaria interviene anche con riferimento alle **lavoratrici madri** per quel che riguarda il requisito anagrafico dei 67 anni.

In particolare, si alza da dodici a sedici mesi il limite massimo della riduzione, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi;

**l'effetto riguarda quindi le lavoratrici con quattro o più figli.**

**Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:**

- a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a 16 mesi complessivi nei casi di 4 o più figli.

## Pensione anticipata

Con riferimento alla pensione anticipata si richiede **requisito di anzianità contributiva che è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne ovvero a 41 anni di contribuzione per i lavoratori precoci** (uomini e donne).

La pensione decorre, su domanda dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo essendoci una finestra di 3 mesi.

Va ricordato che la categoria di **lavoratori precoci** è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 199, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

Per i contributivi puri i requisiti per **la pensione anticipata** sono rappresentati dall'aver 64 anni di età e 20 anni di contributi effettivi con un importo però che sia pari a 3 volte l'assegno sociale.

Per le donne con un figlio il requisito è pari a 2,8 volte e si abbassa a 2,6 volte con due o più figli.

Inoltre, sino all'età di 67 anni la prestazione non può essere maggiore di 5 volte la pensione minima INPS (2.993 euro lordi al mese), vincolo assente sino al 2023.

Novità: La legge di Bilancio ha previsto che **anche all'importo soglia e necessario per la liquidazione della pensione anticipata possa concorrere la rendita della previdenza complementare.**

**In questo caso il requisito contributivo richiesto è di 25 anni.**

Si prevede però che **in questo caso la pensione anticipata non è cumulabile**, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, **con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.**

## Quota 103

Si conferma quota 103 cui possono accedere coloro che abbiano un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni nel corso dell'anno 2025.

Va ricordato che la disciplina sulla **quota 103 concerne i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati**, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati, **con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici**:

- il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale della Guardia di finanza),
- il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria),
- il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Al fine del conseguimento della componente di **quota 103 costituita dal requisito contributivo di 41 anni, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche sono cumulabili secondo la disciplina che consente il cumulo gratuito delle contribuzioni pensionistiche;**

Resta fermo che il cumulo è consentito, al fine del conseguimento del requisito contributivo, solo per periodi assicurativi non coincidenti (mentre al fine della misura del trattamento rilevano tutti i periodi, anche coincidenti);

è subordinato alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Il trattamento in base alla disciplina transitoria relativa alla quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all'anno di maturazione dei relativi requisiti.

Riguardo agli specifici **criteri di calcolo**, il trattamento riconosciuto in base alla quota 103 è liquidato secondo il cosiddetto sistema contributivo integrale e la misura mensile del trattamento, per i mesi di trattamento corrisposti prima della decorrenza ipotetica in base al requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (67 anni), non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS.

Si ricorda ancora che il trattamento liquidato in base alla quota 103, per il periodo anteriore rispetto alla decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia, **non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale** questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde - per i redditi da lavoro autonomo occasionale - a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica

## **Finestra:**

La decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto in base alla quota 103 non può essere anteriore, **nel caso di lavoratori privati, al primo giorno dell'ottavo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti** medesimi e, nel caso di dipendenti pubblici, al primo giorno dopo la data di compimento del nono mese successivo alla suddetta maturazione, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;

per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato la pensione con quota 103 decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nell'anno 2025 (o avente inizio in anni successivi, a seconda dell'anno di presentazione della domanda), a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2025 (ovvero entro il 28 febbraio degli anni successivi).

## **Incentivo: 9,19%**

Si conferma anche per il 2025 l'incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati (bonus Maroni), che conseguano, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti in base a quota 103 o in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica.

Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica (il 9,19 per cento), con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

L'incentivo previsto corrisponde a quello previsto fino all'anno scorso;

rispetto all'incentivo già previsto viene introdotto una novità:

il **beneficio ulteriore dell'esclusione delle somme dalla base imponibile fiscale** (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva).

Come elemento di novità va evidenziato come sia stato esteso con la legge di Bilancio l'incentivo anche in caso di pensione anticipata sulla base dei requisiti di anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

## Opzione donna

Si conferma opzione donna, prevedendo che abbiano diritto ad esso anche le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia.

Si posticipa poi al 28 febbraio 2025 il termine (in precedenza previsto per il 28 febbraio 2024) entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

L'età anagrafica di 61 anni è ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Quanto agli ulteriori requisiti richiesti, si ricorda che, le lavoratrici devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

c) essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa (di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Peraltro, per le lavoratrici rientrati in quest'ultima categoria la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero di figli.

Si prevede una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

## APE sociale

Si applicano fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste:

- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest'ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;

- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74%;

- lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose.

L'elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la legge di Bilancio 2022, che ha previsto anche un'anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).

L'APE sociale consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di **importo massimo pari a 1.500 euro.**

Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

# Misure in materia di previdenza complementare

**(Commi 181-185)**

## Misure in materia di previdenza complementare

Secondo quanto previsto dal comma 183, per i lavoratori che utilizzano tale possibilità:

- ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente previsto di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 5 anni decorrere dal 1° gennaio 2030: pertanto, per accedere al pensionamento anticipato, per tali soggetti, dal 2025, sono necessari 25 anni di contributi e 30 anni dal 2030;

## Misure in materia di previdenza complementare

Con il comma 181, si introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (soggetti interamente contributivi), di computare, su richiesta dell'assicurato, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell'assegno sociale stabiliti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.

# Riduzione contributi artigiani e commercianti

## Comma 186

I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.

La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

## Attenzione

- L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
- Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva i soggetti interessati presentano apposita richiesta telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale.



# DECONTRIBUZIONE SUD

- Dott. Giovanni Cruciani Consulente del Lavoro
- Componente Centro Studi Nazionale ANCL

## “Aggiornamento” decontribuzione Sud

Sul fronte delle agevolazioni alle assunzioni, **la legge di Bilancio introduce, per gli anni 2025-2029, un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno, che va a sostituire l'agevolazione contributiva di cui dalla legge di Bilancio 2021** (legge n. 178/2020).

L'agevolazione, la cui disciplina è dettata dai **commi da 406 a 422**, consiste in un esonero dal versamento dei contributi **previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.**

La Decontribuzione Sud trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, in seguito all'approvazione da parte della Commissione Europea.

Si tratta del raccordo con la agevolazione SUD della precedente legge di bilancio «stopmata» dal mancato rinnovo della autorizzazione UE.

**Per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2024:**



Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro, **con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico**, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Nel caso di datori di lavoro privati **che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti**, l'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:

- per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato **assunto alla data del 31 dicembre 2024;**
- per l'anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato **assunto alla data del 31 dicembre 2025;**

- **per l'anno 2027**, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- **per l'anno 2028**, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- **per l'anno 2029**, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

## Per espressa previsione normativa

### a) l'incentivo non si applica:

- ai rapporti di apprendistato;
- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000);
- ai consorzi di bonifica; ai consorzi industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici;

b) fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015 (per la fruizione degli incentivi), il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato:

- al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (ai sensi del quale i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999 (assunzioni obbligatorie, con quote riservate, di soggetti disabili);

- c) l'esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024 (bonus per le imprese operanti nell'ambito dei settori strategici, bonus giovani, donne e Zes);
- d) i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, l'esonero è concesso in “de minimis” ai sensi del Regolamento (Ue) 2023/2831;
- e) per i datori di lavoro che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, l'efficacia dell'esonero è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

**La nuova  
Decontribuzione  
SUD  
Altre Imprese**

**Altre Imprese quindi  
quelle con più 250:**

Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'esonero si applica ai **datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa** ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014:  
(quindi +250).

**L'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.**

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:

- a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 di cembre 2024;
- b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
- c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

## **L'esonero non si applica:**

- a) ai rapporti di apprendistato;
- b) agli enti pubblici economici;
- c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- g) ai consorzi di bonifica;
- h) ai consorzi industriali;
- i) agli enti morali;
- l) agli enti ecclesiastici

**Il diritto alla fruizione degli incentivi d è subordinato al rispetto:**

- **delle disposizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs n. 150/20215;**
- **delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006;**
- **delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999**

**L'esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24**

**del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.**

L'efficacia dell'esonero è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di **monitoraggio** previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

# DECONTRIBUZIONE MAMME E DONNE VITTIME DI VIOLENZA

- Dott. Giovanni Cruciani Consulente del Lavoro
- Componente Centro Studi Nazionale ANCL

La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha confermato l'applicazione della misura di riduzione del cuneo contributivo riservata alle madri che lavorano a tempo indeterminato introdotta nel 2024.

Cambiano però i requisiti di spettanza del beneficio contributivo e viene ampliata la platea delle lavoratrici beneficiarie, includendo anche quelle che lavorano a tempo determinato o sono autonome.

Le novità giù dall'elaborazione delle buste paga di gennaio 2025.

La legge di Bilancio (legge n. 207/2024) riconosce, a partire dall'anno 2025 e nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico delle lavoratrici con due o più figli.

Si tratta di un **bonus contributivo analogo a quello che nel 2024 ha comportato l'abbattimento del 100% dei contributi IVS a carico della lavoratrice, nel limite di 3.000 euro annui, pari a 250 euro mensili** (3.000/12) che, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti in corso di mese, detta soglia dev'essere riproporzionata assumendo a riferimento 8,06 euro (250,00/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero.

## **A chi spetta**

Il nuovo esonero contributivo riguarda, oltre alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, assunte a tempo indeterminato e determinato (con esclusione delle lavoratrici domestiche), anche:

- le lavoratrici autonome;
- le imprenditrici in contabilità ordinaria e semplificata;
- le titolari di reddito di partecipazione.

**N.B. Restano escluse le lavoratrici autonome operanti con partita IVA in regime forfetario.**

L'agevolazione per le lavoratrici autonome è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/ 2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea **agli aiuti de minimis**.

Il riconoscimento dell'esonero spetta, **per il 2025 e 2026**, se la lavoratrice è mamma di due o più figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

**A decorrere dall'anno 2027** la misura sarà riservata alle lavoratrici madri di 3 o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

**N.B. Il reddito imponibile ai fini previdenziali della lavoratrice non deve superare l'importo di 40.000 euro su base annua.**

## **Misura dell'esonero**

La misura della riduzione (parziale) dei contributi IVS a carico delle lavoratrici dipendenti e autonome sarà definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al D.M. è altresì affidato il compito di definire le modalità per il riconoscimento del bonus e le procedure per il rispetto delle risorse stanziare, pari a 300 milioni di euro annui.

La procedura di accesso al bonus sarà definita, una volta entrata in vigore la normativa di legge, dallo stesso decreto ministeriale attuativo se non addirittura con apposite circolari e / o messaggi INPS.

## **Beneficiarie**

- lavoratrici dipendenti (no domestiche)
- lavoratrici autonome (no forfettarie)

## **Requisiti**

- Reddito imponibile lordo contributivo max 40.000 euro
- 2025-2026: almeno due figli, di cui il minore di età inferiore a 10 anni.
- 2027: almeno 3 figli, di cui il minore non ancora maggiorenne

Misura D.M. di prossima definizione

**E' demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire le modalità attuative e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità di riconoscimento e di utilizzo nel rispetto delle risorse stanziare, pari a 300 milioni annui.

Ai sensi del comma 220, per le lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla gestione separata, l'esonero contributivo sarà parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/199.

## **Sostegno alle donne vittime di violenza**

Per sostenere le donne vittime di violenza, viene aumentato lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del D.L. n. 223/2006:

- di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse (comma 221);
- di 1 milione di euro annui dall'anno 2025, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà ai sensi dell'articolo 105-bis del D.L. n. 34/2020, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza (comma 222).



# SOSPENSIONE TERMINI PER PROFESSIONISTI

- Dott. Giovanni Cruciani Consulente del Lavoro
- Componente Centro Studi Nazionale ANCL

- **Art. 7** – Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei **liberi professionisti** per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenn

In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza.

La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante:

- lo stato di gravidanza;
- la data presunta d'inizio della gravidanza;
- la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza;
- **copia dei mandati professionali dei propri clienti.**

La sospensione è prevista anche in caso di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenni ovvero per intervento chirurgico dello stesso.

Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, **nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.**

***Art. 7. Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenni***

**1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 937 è sostituito dai seguenti:**

**Vediamo il testo di legge:**

«937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

937 -bis . Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenni ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti».



# DILAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI

- Dott. Giovanni Cruciani Consulente del Lavoro
- Componente Centro Studi Nazionale ANCL

## **Rateazione debiti contributivi (art. 23)**

Aumenta da 24 a 60 mesi la durata delle rateazioni di debiti contributivi che possono essere concesse da INPS e INAIL. Nulla cambia rispetto alla previsione che la concessione della dilazione sia subordinata:

- al regolare versamento delle rate accordate;
- alla correntezza nell'adempimento della contribuzione mensile o periodica a carico del datore di lavoro.

I casi in cui tale rateizzazione sarà possibile sono da definire con proprio decreto dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentiti l'INPS e l'INAIL.

**Requisiti, criteri e modalità, anche di pagamento, della rateizzazione vengono affidati ad atti del consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti.**

**Tuttavia, fermo restando quanto sarà previsto con l'emanando decreto ministeriale, la disciplina contenuta nel Collegato lavoro disapplica, con riferimento a questa nuova rateizzazione, i presupposti di spettanza ad oggi in vigore (crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale, procedure concorsuali, temporanea carenza di liquidità per ritardi nei pagamenti della PA, calamità naturali, difficoltà economiche territoriali o di settore, debiti contributivi trasferiti agli eredi) introducendo un iter semplificato che non richiede più l'intervento ministeriale per la concessione della dilazione.**



Il presente materiale sarà  
disponibile  
su [www.ancl.it](http://www.ancl.it)